

ORGANI DI GIUSTIZIA FISI

DECISIONE

**N. 012/2022
del 25 OTT. 2022**



TRIBUNALE FEDERALE

Proc. n. 0004/2022 FISI

Il Tribunale Federale composto da

Avv. Rodolfo SENES - Presidente
Avv. Enrico MEDICI - Componente
Avv. Sabina Maria Vittoria MANTOVANI - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento n. 0004/2022 FISI nei confronti di tesserato
FISI - Cod. Tessera n.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con atto di incriminazione e deferimento del il Procuratore Federale avv.
Stefania Cappa, unitamente al sostituto Procuratore Federale avv. Gabriele Pezzano, nel
procedimento n. 0004/FISI/2022, deferiva davanti a questo Tribunale il tesserato FISI

(Cod. Tessera n. non solo per aver assistito senza intervenire ad atti di
molestie a sfondo sessuale commessi dal tesserato (condannato in altro
procedimento n. FISI/2022/ nei confronti delle tesserate (Cod. Tessera
n. e (Cod. Tessera n. ma anche per aver omesso di intervenire,
a fronte dell'esplicita richiesta di soccorso formulata da sua allieva durante
il corso di formazione maestri di sci tenutosi nell'

La Procura Federale chiedeva l'applicazione della sanzione di mesi 3 di sospensione ex art. 55

comma 1-c) lett. d) Regolamento FISI.

La Procura decideva di deferire il sig. ... sulla base delle dichiarazioni rese all'udienza

del ... nel procedimento celebrato nei confronti del sig. ... n. ...
FISI/2022/... dalle tesserate

Per quanto riguarda ... la Procura riteneva rilevanti le seguenti testuali

dichiarazioni della stessa rese "Quando dovevamo partire da ... per andare allo ...
io sono andata con ... che mi ha offerto un passaggio: era il mio istruttore e mi fidavo
(...). Successivamente siamo saliti sul pulmino conversando, a metà strada il (omissis) disse
che avrebbe messo un 4 di valutazione alla mia amica ... perché nei suoi
confronti era stata "una figa di legno per tutto il corso". Ad un certo momento mi ha preso,
schiacciandomi contro il sedile mi ha baciata e mi ha messo la mano in mezzo alle gambe.
Io ho reagito e sono riuscita ad allontanarlo. Sul pulmino, davanti, c'erano tre posti: ...
era alla guida, io nel mezzo e (omissis) dall'altro lato. ... vede la scena e ride. Ho
detto di smetterla. Ritengo che sia impossibile che il ... non si accorgesse di quanto
accaduto (...) Durante il viaggio il (omissis) mi chiese di andare con loro in camera, mi chiese
di andare a dormire nella camera insieme a ... Quest'ultimo non disse nulla in quella
circostanza" (pag. 5 del verbale)

Per quanto riguarda ... questa riferiva sempre alla medesima udienza del

(pag. 7) "Nel pub (altro soggetto tesserato) mi disse che doveva parlarci e di

Agosto

sedersi sulle sue ginocchia (...). Io gli risposi che non c'era bisogno di sedermi su di lui ma lui mi prese con forza e mi sedette sulle sue ginocchia. Mi disse qualcosa in merito ma non era affatto coerente e poi ha iniziato a leccarmi il viso. Gli dissi di smetterla e chiesi aiuto a dei miei amici poiché mentre mi leccava il viso mi teneva per le braccia. Mi aiutò la mia amica stava guardando la scena, di fronte al bancone a circa due metri di distanza in piedi e rideva".

Incardinato il procedimento, pervenivano all'Ufficio le note difensive dell'incolpato a mezzo del proprio difensore che svolgeva, in via preliminare, l'eccezione di nullità del capo di incolpazione, per ciò che concerne la vicenda occorsa in danno di *sotto il triplice profilo:* a) che non fosse rinvenibile in forma chiara e precisa il fatto concretamente ascritto; b) che in applicazione del principio del *ne bis in idem* sostanziale, sarebbe da escludersi la possibilità di imputare una qualsivoglia forma di responsabilità a non avendo la Procura esercitato l'azione disciplinare nei confronti dell'altro tesserato (in altro procedimento n. FISI/2022/ nemmeno incolpato del fatto principale e presupposto; c) che non può essere ritenuto sussistente il delitto asciutto quando il delitto presupposto sia ritenuto non sussistere. Nel merito la difesa di chiedeva il proscioglimento.

Nel corso della prima udienza del alla presenza del Procuratore Federale avvocato Stefania Cappa, del difensore dell'incolpato e del sig.

P G

venivano discusse le eccezioni preliminari sollevate dalla difesa dell'Incolpato. All'esito della discussione il Collegio respingeva l'eccezione preliminare di nullità dell'atto di incolpazione formulata dalla difesa dell'inculpato sotto il profilo *sub a)*, in quanto l'atto di incolpazione stesso conteneva e contiene, tutti gli elementi e le circostanze del fatto addebitato, tali da consentire al sig. di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.

Il Collegio accoglieva pertanto parzialmente l'eccezione svolta dalla difesa con riferimento ai fatti riguardanti la tesserata ... in quanto l'azione disciplinare non era stata esercitata dalla Procura, che aveva ritenuto non vi fossero elementi per procedere, argomentando in merito testualmente che *"la prova di tale condotta appare inidonea ed insufficiente a sostenere una eventuale accusa in giudizio (pag. 3 atto di deferimento a carico del tesserato)"*. Il Collegio inoltre rimetteva alla valutazione della Procura se procedere ai sensi del quinto comma dell'art. 49 del R.G.S. nei confronti del sig. ... Il Collegio pertanto, con riferimento alla posizione di ... riteneva preclusa al giudicante ogni valutazione in ordine al comportamento del tesserato non avendo appunto la Procura esercitato l'azione disciplinare con riferimento ai fatti presupposti (occorsi, si ribadisce, ad ...).

Per quanto invece riguardava le richieste istruttorie formulate, ammetteva la testimonianza di ... nonché l'esame dell'inculpato stesso, e rinviava per l'espletamento di tali

incombenti all'udienza del 17.10.2022.

A detta udienza erano presenti per la Procura Federale l'avvocato Stefania Cappa, il difensore dell'inculpato avv. [REDACTED] il sig. [REDACTED] personalmente nonché la teste signora [REDACTED]

Nel corso dell'interrogatorio, il sig. [REDACTED] dichiarava, in merito ai fatti del capo di incriminazione con riferimento agli addebiti inerenti il [REDACTED], di essere in effetti stato presente nel bar a [REDACTED] ma di non aver visto nulla.

L'inculpato sottolineava altresì che il clima, all'interno del piccolo bar estremamente affollato, era goliardico. Specificava che nel bar erano presenti circa 90 persone. Il sig. [REDACTED] ad espressa domanda, escludeva che la signora [REDACTED] gli avesse chiesto aiuto, anche perché negava di averla vista, aggiungendo che, diversamente, sarebbe intervenuto.

Veniva altresì sentita la teste signra [REDACTED] la quale, nel meglio specificare le dichiarazioni rese all'udienza del 20 giugno 2022 in altro procedimento n. PISI/2022/ [REDACTED] testualmente dichiarava "il sig. [REDACTED] era presente al bar a [REDACTED]. Non chiesi aiuto al sig. [REDACTED]. Il locale era piano. Mi trovavo in una situazione fastidiosa e non vedevo l'ora di andare via. Si è avvicinata a me la signora [REDACTED] la quale mi ha portato via. Preciso che ero seduta su [REDACTED] e ho segnalato alla mia amica di venire da me. In tale contesto l'inculpato era presente nel locale, a qualche metro da me al bancone mentre io ero seduta ad un tavolino. Tra me ed il [REDACTED] c'erano i miei amici. Non ho chiesto aiuto".




«... in quella circostanza. Non ci siamo guardati. AdR: il locale era pieno, c'era musica da discoteca e confusione».

A questo punto veniva data la parola alle parti per la discussione.

La Procura si rimetteva alla valutazione del Tribunale.

La difesa sottolineava: - che la richiesta di aiuto di ... era stata indirizzata all'amica e non all'incolpato, con la conseguenza che mancherebbe la prova del fatto contestato; - in subordine che, risultando mancante la prova della natura sportiva dell'attività posta in essere da ... i, qualificazioni richiesta come elemento imprescindibile, a mente del secondo alinea del primo comma dell'art. 2 del CDS, da valutarsi con riferimento al principio di tassatività, l'incolpato dovrebbe essere in ogni caso proscioltto.

La difesa dell'incolpato concludeva, per le motivazioni espresse sia in via principale che subordinata, chiedendo il proscioglimento del sig. ...

Al termine della discussione, il Tribunale, previa lettura del verbale di udienza che veniva specificatamente approvato in ogni sua parte dai difensori degli incolpati e dalla Procura, dava lettura del dispositivo, riservano il termine di 10 giorni per il deposito della motivazione.

Motivi della decisione

La Procura Federale ha aperto un procedimento nei confronti del sig. ... sulla base delle dichiarazioni rese a verbale all'udienza del 20.6.2022, delle signore ...

in altro procedimento n. FISI/2022/

Per quanto riguarda le contestazioni di cui al capo di incriminazione riferite ad , avendo il Collegio accolto parzialmente l'eccezione svolta in via preliminare dalla difesa dell'inculpato, non ha potuto operare alcuna valutazione in ordine al comportamento del . Si richiama in proposito quanto espresso a pag. 4 della presente decisione.

Con riferimento a , questa ha meglio specificato e chiarito le proprie dichiarazioni rese all'udienza del 20 giugno 2022.

Più precisamente, la ha confermato di aver visto il dentro al bar, sottolineando però che, a causa del gran numero di persone presenti nel locale, peraltro fraposte tra di loro, non poteva dire con certezza che era stata vista a sua volta dall'inculpato. Sempre la ha escluso in modo categorico di aver chiesto aiuto al

Le dichiarazioni rese da , in scienza e coscienza ed in piena libertà confermano la ricostruzione dei fatti così come effettuata dal sig. Alla luce di quanto sopra esposto il fatto di cui all'atto di incriminazione non sussiste.

R.Q.M

Il Tribunale proscioglie l'inculpato dalle accuse a lui ascritte perché il fatto non sussiste. Ai fini della pubblicazione e diffusione della presente decisione dispone che vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi dell'inculpato delle persone offese e dei

a


✓

testimoni nonché ogni altro riferimento dal quale possa desumersene anche indirettamente
l'identità.

Milano il 25 Ottobre 2022

Avv Rodolfo Senes

(Presidente)



Avv. Enrico Medici

(Giudice penale Federale)

Avv. Sabina Maria Vittoria Mantovani

(Giudice estensore)